

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4593	30 ottobre 1996	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 11 marzo 1996 dell'on. Elio Genazzi per la modifica dell'art. 35 cpv. 1 del Regolamento di applicazione delle leggi elettorali del 7 gennaio 1959 relativo all'apposizione del timbro di controllo sulla scheda nel caso di votazioni

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con la suddetta mozione l'on. Elio Genazzi ha chiesto la modifica dell'art. 35 cpv. 1 nell'intento di abbandonare il principio dell'apposizione del timbro di controllo sulla scheda nel caso di votazioni. A mente del mozionante la regolamentazione introdotta nel 1995 (in precedenza l'apposizione del timbro era necessaria soltanto per le elezioni) origina negli elettori perplessità per il fatto che tale formalità non è invece necessaria per le votazioni federali regolate dalla Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976.

Ciò premesso, va ricordato che in materia di espressione del voto la vigente disposizione, che prevede la consegna della scheda all'Ufficio elettorale per l'apposizione del timbro di controllo prima di deporre la scheda nell'urna, consente:

- il controllo che le schede votate, deposte nell'urna, siano schede ufficiali;
- la verifica che l'elettore voti solo una scheda per ogni potere da eleggere;
- il controllo che la scheda votata non sia già provvista del timbro.

Il Consiglio di Stato, condividendo la tesi del mozionante, è dell'avviso che si possa abbandonare l'esigenza dell'apposizione del timbro di controllo per le votazioni cantonali e le votazioni comunali. In questo modo viene eliminata la differenza oggi vigente con la procedura prevista per le votazioni federali, disparità oggettivamente difficile da giustificare, poiché il controllo e le verifiche di cui sopra possono essere assicurate con un'attenta vigilanza e sorveglianza da parte dell'Ufficio elettorale circa le modalità di espressione del voto.

Diverso è il discorso per quanto riguarda le elezioni, per le quali si ritiene per il momento giustificato mantenere la disposizione vigente.

Il Governo ha pertanto provveduto in data odierna a modificare l'art. 35 cpv. 1 del Regolamento di applicazione delle leggi elettorali del 7 gennaio 1959, il quale è ora del seguente tenore:

"L'elettore, una volta votato, si reca direttamente all'urna, consegna la scheda all'Ufficio elettorale per l'apposizione del timbro di controllo e di seguito, su invito del Presidente, depone la scheda nell'urna. L'apposizione del timbro di controllo non è necessaria per le votazioni cantonali e comunali."

La nuova norma entra in vigore immediatamente con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella